



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 13871/I/CPGT

delibera n. 1469/2022

Il Consiglio nella seduta 25.10.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

vista la nota acquisita al prot. n. 13871 dell'11/10/2022, con la quale il **Presidente f.f. della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, dott. Antonio SAMMARRO** ha comunicato che, in seguito al decreto ministeriale di nomina del 13/09/2022 quale vincitore di concorso, assumerà a breve l'incarico di **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro**, lasciando scoperta la corrispondente carica presso la sede di provenienza.

rilevato che presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia** non risultano in servizio altri componenti con la carica di Presidente di sezione, tali da poter assumere le funzioni di Presidente della Corte medesima, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto 31 dicembre 1992, n. 545, e che occorre assicurare la continuità e regolarità dell'attività giurisdizionale della sede;

tenuto conto che, il dott. **Sammarro**, nella nota anzidetta, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, comunica di essere disponibile a continuare la propria applicazione nella carica di PS con funzioni anche giurisdizionali, con effetto dalla data di assunzione delle funzioni presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro**, in via eccezionale e fino all'esito dell'interpello per applicazioni bandito con la presente delibera;

vista la nota acquisita al prot. n. 14006 del 13/10/2022, con la quale si comunica che il **dott. Antonio SAMMARRO** viene immesso nelle funzioni di **Presidente della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro** a decorrere dal 13 ottobre 2022;

ritenuto che l'urgenza della necessità di assicurare la continuità e regolarità dell'attività giurisdizionale della CGT di Vibo Valentia, tenuto conto della disponibilità data dal Presidente uscente, consente di derogare al generale divieto di applicazioni ad altre sedi in vigore per i



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidenti delle CGT, anche tenuto conto del breve lasso di tempo per il quale essa troverebbe attuazione;

considerato che occorre, pertanto, bandire d'ufficio un interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di Sezione presso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia**;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Corti di giustizia diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

Per quanto in motivazione,

- di applicare il **PS dott. Antonio SAMMARRO** alla Corte di Giustizia tributaria di **primo grado di Vibo Valentia**, in via eccezionale e limitatamente all'esito dell'interpello per applicazioni bandito con la presente delibera, a decorrere dal 13 ottobre 2022;
- di procedere ad effettuare un interpello d'ufficio in sede nazionale, **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di Sezione per la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella Corte di giustizia di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di giustizia, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di giustizia del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di giustizia di grado diverso da quello della Corte di giustizia di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di giustizia e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;

d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della Corte di giustizia di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di giustizia di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Corte di giustizia.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.

- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di giustizia di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di giustizia Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di giustizia Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE**: Le Segreterie delle Corti di giustizia tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura: INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Corti di giustizia di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si **pubblichino** nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si **comunicano** ai **Presidenti di tutte le Corti di giustizia Tributarie di primo e secondo grado**.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

IL PRESIDENTE

Firmatario1